

## REGOLAMENTO (CE) N. 118/2002 DELLA COMMISSIONE

del 23 gennaio 2002

**che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1516/96 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione <sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2420/2001 <sup>(7)</sup>, ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali

all'importazione e ha fissato prezzi rappresentativi nei settori delle uova e pollame, nonché per l'ovoalbumina.

- (2) Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. Occorre quindi pubblicare i prezzi rappresentativi.
- (3) È necessario applicare tale modifica al più presto, vista la situazione del mercato.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 24 gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49.

<sup>(2)</sup> GU L 189 del 30.7.1996, pag. 99.

<sup>(3)</sup> GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77.

<sup>(4)</sup> GU L 305 del 19.12.1995, pag. 49.

<sup>(5)</sup> GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 104.

<sup>(6)</sup> GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47.

<sup>(7)</sup> GU L 327 del 12.12.2001, pag. 33.